



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 246/17/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ GENERAL LOGISTICS
SYSTEM ITALY S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INERENTI
L'AUTORIZZAZIONE GENERALE**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 27 giugno 2017;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*” (di seguito denominata legge n. 689/1981);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE e, in particolare, l'art. 22 bis, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio* (di seguito denominato d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante “*Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*” convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l'art. 21 che conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) i poteri previamente attribuiti all'Agenzia di regolamentazione dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea COM(2013)886 del 16 dicembre 2013, nella parte in cui chiarisce che l'obbligo di fornire all'autorità nazionale di regolamentazione del settore le informazioni necessarie, stabilito dall'art. 22 bis della citata direttiva 97/67/CE, riguarda non solo il fornitore del servizio universale ma anche gli operatori che forniscono altri servizi postali, compresi i pacchi;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, (di seguito denominato *Regolamento sanzioni*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 129/15/CONS, del 11 marzo 2015, recante “*Approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 58/17/CONS, dell’8 febbraio 2017, recante “*Ordinanza ingiunzione alla società General Logistic System Italy S.p.A. per la violazione degli obblighi inerenti l’autorizzazione generale*”, e tutti gli atti del relativo procedimento sanzionatorio;

VISTO il verbale della Guardia di finanza – Nucleo speciale per la radiodiffusione e l’editoria – (di seguito, GdF) relativo alle operazioni compiute il 23 novembre 2016 presso la sede di esercizio delle società Sardegna Splendida Veloce s.r.l. (di seguito, Sardegna Splendida Veloce) e Sardegna Servizi Espresso s.r.l. (di seguito, Sardegna Servizi Espresso), sita in Cagliari, via M. Giua snc;

VISTA la nota del 16 gennaio 2017, con cui il Ministero dello sviluppo economico (di seguito, MISE), riscontrando la richiesta di informazioni dell’Autorità, comunica che le imprese di seguito indicate non sono in possesso di titolo abilitativo per l’offerta al pubblico di servizi postali:

- Autotrasporti C.G.S. s.r.l. (partita IVA 03596449929),
- Emmedi di Marongiu D. (partita IVA 03041410923),
- Trasporti L.E.M.M. di [omissis] & co. s.a.s. (partita IVA 03204030922),
- F.G.V. Autotrasportatori s.r.l. (partita IVA 03596440929),
- Cara Trasporti ditta individuale (partita IVA 02555780929),
- N.Y. Nuova Yros società cooperativa (partita IVA 03437910924),
- Autotrasporti [omissis] (partita IVA 02481480925),
- Spazzola Express s.n.c. (partita IVA 0296100920);

VISTO l’atto di contestazione n. 1/17/DSP, notificato alla società General Logistics System Italy S.p.A. (di seguito GLS Italy) in data 7 febbraio 2017, e la relazione sulle risultanze preistruttorie di cui alla nota del 16 gennaio 2017 ad esso allegata;

VISTA la memoria difensiva di GLS Italy del 9 marzo 2017, illustrata nel corso dell’audizione tenutasi il 12 aprile 2017;

CONSIDERATO che GLS Italy non si è avvalsa della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Premessa

GLS Italy, la società Gruppo Executive Società Consortile a r.l. (di seguito, GESC), 56 imprese legate a GLS Italy da contratto di affiliazione commerciale¹, nonché altri soggetti - non affiliati, ma coinvolti nell'erogazione del servizio per lo svolgimento di fasi essenziali quali la raccolta e la consegna degli invii - agiscono come componenti di un unitario centro di organizzazione imprenditoriale per l'offerta al pubblico di servizi di corriere espresso relativi ad a invii di corrispondenza e pacchi (anche di peso inferiore a 31,5 kg).

I servizi di corriere espresso, al pari degli altri servizi postali, includono le fasi di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali; sono caratterizzati da "prestazioni supplementari" rispetto a quelle rientranti nel servizio postale universale; sono considerati, quindi, servizi "a valore aggiunto" – secondo la definizione di cui all'art. 1, comma 1, lett. i) del "Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali" (citata delibera n. 129/15/CONS) – e sottoposti al regime dell'autorizzazione generale, anche ove il soggetto svolga una sola delle varie fasi in cui si articola il servizio postale.

Nel contratto di *franchising* e nell'annesso "Regolamento Generale GLS" GLS Italy e i suoi affiliati sono congiuntamente indicati come "gruppo GLS", inteso come "un sistema originale di regole e tecniche organizzative di una rete di imprese capace di trasportare merci e documenti in tutto il territorio, composta da una serie di imprenditori autonomi ed indipendenti, ciascuno licenziatario esclusivo del marchio nella determinata area del territorio in cui opera direttamente".

Inoltre, GLS Italy e tutte le società ad essa affiliate, licenziatarie del marchio GLS, partecipano al consorzio GESC, di cui GLS Italy è azionista di maggioranza.

GLS Italy, titolare di autorizzazione generale postale n. 000361/2000, appartiene a General Logistics System BV, la *holding* internazionale di Royal Mail, che gestisce le attività postali relative alla fornitura di servizi di corriere espresso attraverso una rete che copre 36 Paesi europei.

Nell'ambito del Gruppo GLS, sotto la direzione e il coordinamento di GLS Italy, l'interazione tra le società affiliate, che concorrono all'erogazione di un servizio unitariamente identificato dal medesimo marchio, si basa sull'utilizzo condiviso della

¹ Si fa riferimento ai soli affiliati aventi sede legale ed operanti sul territorio Italiano.

strumentazione informatica messa a disposizione dal *franchisor* (che ne è proprietario), nonché sulla comune partecipazione al consorzio GESC.

Pur essendo soggetti giuridicamente distinti, sul piano operativo non c'è autonomia dei singoli affiliati nell'erogazione dei servizi. Infatti, per come è strutturato il funzionamento del *network*, le singole spedizioni non sono gestite da un unico operatore autonomamente, ma da una pluralità di operatori appartenenti al Gruppo, ciascuno dei quali concorre all'erogazione del servizio attraverso lo svolgimento di una delle distinte fasi in cui si articola il processo produttivo (raccolta, smistamento, trasporto e consegna degli invii). Ciascun affiliato è tenuto a svolgere la propria attività in una zona circoscritta del territorio nazionale, con l'obbligo di: affidare le spedizioni destinate alle località esterne ad essa agli altri affiliati competenti territorialmente; servirsi a tal fine dell'attività di smistamento e di collegamento tra le varie sedi svolte da GESC; distribuire all'interno della propria zona le spedizioni che provengono dalle aree di competenza di altri affiliati.

Tale modello organizzativo è chiaramente delineato dal contratto di affiliazione commerciale, nelle cui premesse espressamente si attribuisce a GLS Italy il ruolo di direzione e coordinamento del gruppo. Il medesimo contratto prevede che GLS Italy possa esercitare penetranti poteri di direzione unitaria e di ingerenza in tutti gli aspetti essenziali della gestione delle imprese dipendenti.

Si riportano di seguito alcune delle previsioni del contratto di *franchising* e dell'annesso "Regolamento Generale GLS" (sottoscritto contestualmente al contratto, di cui integra le pattuizioni):

- GLS Italy "*dirige e coordina in qualità di società affiliante una rete di imprenditori autonomi*" (punto E delle premesse del contratto);

- GLS Italy controlla la qualità delle procedure di lavoro adottate e dei servizi prestati dai Licenziatari GLS (punto F, lettera b) delle premesse del contratto);

- GLS Italy "*decide ed attua le strategie di consolidamento e di potenziamento della penetrazione del marchio sul territorio*" (punto F, lettera c) delle premesse del contratto);

- GLS Italy ha facoltà di integrare e/o aggiornare e/o modificare il "Regolamento Generale GLS" durante il periodo di esecuzione del contratto (paragrafo 3.2 dell'art. 3 del contratto);

- gli affiliati si obbligano a svolgere imprenditorialmente l'attività connessa alla concessione del marchio GLS in una zona circoscritta del territorio nazionale e in via esclusiva per GLS Italy (paragrafo 4.1 dell'art. 4 del contratto);

- tra le attività svolte dai Licenziatari è inclusa “l’esecuzione di ritiri e consegne” (paragrafo 4.3 dell’art. 4 del contratto);

- gli affiliati sono tenuti ad affidare le spedizioni destinate a località nazionali esterne alla zona di propria competenza esclusivamente ad altre sedi GLS, servendosi ai fini del loro inoltro dei servizi organizzati da GESC o da GLS Italy (paragrafo 5.1, lettera a) dell’art. 5 del contratto) e, viceversa, sono tenuti a distribuire all’interno della zona di propria competenza tutti gli invii (merci e documenti) ricevuti dalle altre sedi GLS attraverso GESC o GLS Italy (paragrafo 5.1, lettera c) dell’art. 5 del contratto);

- gli affiliati, per l’esecuzione delle spedizioni internazionali, sono tenuti ad avvalersi dei servizi di trasporto organizzati e gestiti da GLS Italy (paragrafo 5.1, lettera b) dell’art.5 del Contratto di franchising) e sono obbligati, su richiesta di GLS, a fornire per tali spedizioni il servizio di ritiro e consegna nella zona di propria competenza (paragrafo 5.5 dell’art. 5 del contratto);

- in deroga al diritto di esclusiva all’utilizzo del marchio GLS nelle diverse zone affidate agli affiliati, GLS Italy vende direttamente in tali zone i servizi di trasporto internazionali, riservandosi la facoltà di effettuare direttamente il ritiro delle spedizioni presso i clienti (diversi dagli operatori rientranti nel settore trasporto) che le affidino un numero di spedizioni giornaliere consistenti (paragrafo 5.5 dell’art. 5 del contratto);

- per la verifica del calcolo delle *royalties* dovute dagli affiliati GLS Italy ha facoltà di controllare direttamente o indirettamente in qualunque momento e senza necessità di preavviso tutta la documentazione contabile dei propri affiliati e questi ultimi sono tenuti a tenere a disposizione della Società libri e registri contabili (paragrafo 8.6 dell’art. 8 del contratto);

- GLS Italy ha facoltà di controllare direttamente o tramite terzi appositamente incaricati, “*in qualsiasi momento e con qualsiasi modalità nessuna esclusa*”, il corretto adempimento del contratto e dell’annesso regolamento (paragrafo 20.1 dell’art. 20 del contratto) e, ove dai controlli emergano condotte non conformi alle procedure operative e qualitative pattuite, la società può intervenire direttamente presso gli uffici e/o magazzini dei propri affiliati effettuando le operazioni necessarie (paragrafo 20.2 dell’art. 20 del contratto);

- GLS Italy stabilisce le dotazioni informatiche (*hardware e software*) che devono essere utilizzate dai propri affiliati (Regolamento Generale GLS);

- GLS stabilisce i *target* annuali dei propri affiliati tenendo conto del potenziale di mercato e dei risultati raggiunti.

Il Gruppo GLS è una rete di imprese che non si risolve, dunque, nella mera affiliazione commerciale e nell’uso di un determinato marchio, ma è caratterizzata dall’esercizio concreto di una direzione unitaria da parte di GLS Italy, con potere di

ingerenza e di decisione su tutti gli aspetti essenziali della gestione dell'impresa da parte degli altri soggetti del Gruppo.

Come risulta evidente dai contenuti del sito *web* e dalle dichiarazioni dei vertici della Società, l'offerta dei servizi è sicuramente unitaria e si svolge attraverso un'organizzazione capillare in grado di collegare l'Italia a tutta l'Europa "con una rete di consegna unica, con prodotti omogenei e un'alta qualità uniforme in tutto il continente". Il sistema di tracciatura, che, come ampiamente pubblicizzato, copre tutto il territorio nazionale e consente in tempo reale il monitoraggio di tutte le fasi di svolgimento del servizio, manifesta oggettivamente l'esistenza di una rete unitaria. Altrettanto estesi e capillari sono i poteri attribuiti a GLS di predeterminazione delle caratteristiche dei servizi e di verifica delle prestazioni rese e dei livelli qualitativi.

L'omogeneità e l'uniformità del prodotto (il servizio postale), la capillarità della rete, il controllo di ogni fase dell'attività, rispecchiano l'unitarietà dell'organizzazione in tutte le fasi di svolgimento del servizio. Tutti i partecipanti sono componenti di un centro unitario di organizzazione economica imprenditoriale, all'interno del quale la società capogruppo in Italia, GLS Italy, esercita un'attività di direzione e coordinamento di tutte le unità produttive. Attraverso un flusso costante di istruzioni e indirizzi impartiti ai soggetti affiliati GLS Italy incide in modo determinante sulla gestione delle imprese affiliate, vale a dire, sulle scelte strategiche ed operative, di carattere finanziario, industriale e commerciale che dovrebbero essere proprie di ciascun soggetto sostanzialmente indipendente.

2. Il fatto e la contestazione

Il 23 novembre 2016 la GdF ha effettuato un'ispezione presso la sede delle società Sardegna Splendida Veloce e Sardegna Servizi Espressi, che hanno in comune non solo la sede di esercizio, ma anche il rappresentante legale e amministratore unico.

Sardegna Splendida Veloce ha svolto fasi del servizio di corriere espresso sotto il marchio GLS in virtù di contratto di affiliazione dal 2009 al 1° agosto 2016. A seguito della risoluzione del relativo contratto di *franchising*, GLS Italy ha stipulato un nuovo contratto di affiliazione, con decorrenza 1° agosto 2016, con Sardegna Servizi Espressi², soggetto quest'ultimo nominalmente nuovo ma, come già detto, con la stessa sede di esercizio, con identico il rappresentante legale e amministratore unico. A ciò si aggiunga che, successivamente alla data di stipulazione del nuovo contratto di

² Più precisamente, secondo quanto riportato nel citato verbale della Guardia di finanza:

- GLS Italy ha stipulato un contratto di *franchising* con la società Sardegna Splendida Veloce nel 2009, successivamente rinnovato il 27 gennaio 2015,

- con scrittura privata del 19 luglio 2016 il suddetto contratto è stato consensualmente risolto dalle parti a far data dal 1° agosto 2016,

- GLS Italy ha sottoscritto in data 19 luglio 2016 con la società Sardegna Servizi Espressi un contratto di *franchising* con effetti giuridici dal 1° agosto 2016,

affiliazione, la maggior parte dei dipendenti della prima società sono stati assunti dalla seconda.

All'interno del *network* GLS, nell'ambito della zona di competenza affidata prima alla società Sardegna Splendida Veloce e poi alla società Sardegna Servizi Espressi, l'attività di consegna degli invii presso i destinatari è affidata ai seguenti operatori che, da verifiche con il MISE, sono risultati privi di titolo abilitativo all'esercizio di attività postale³:

- Emmedi di Marongiu D. (partita IVA 03041410923),
- Autotrasporti C.G.S. s.r.l. (partita IVA 03596449929),
- Trasporti L.E.M.M. di [omissis] & co. s.a.s. (partita IVA 03204030922),
- F.G.V. Autotrasportatori s.r.l. (partita IVA 03596440929),
- Cara Trasporti ditta individuale (partita IVA 02555780929),
- N.Y. Nuova Yros società cooperativa. (partita IVA 03437910924),
- Autotrasporti [omissis] (partita IVA 02481480925),
- Spazzola Express s.n.c. (partita IVA 0296100920).

I suddetti operatori abusivi, pur non avendo un contratto di affiliazione commerciale, sono coinvolti nell'erogazione dei servizi a marchio GLS in virtù di un'espressa previsione del contratto di *franchising*, in cui si prevede che le società affiliate (nel caso in esame, le società Sardegna Splendida Veloce e Sardegna Servizi Espressi) possano affidare all'interno della propria zona di competenza, ad "operatori terzi" non affiliati le attività di ritiro o di consegna degli invii rispettivamente presso i mittenti e i destinatari delle spedizioni.

La circostanza che il Gruppo GLS, come sopra rappresentato, pur essendo costituito, sotto il profilo formale, da soggetti giuridicamente distinti, svolge l'attività postale di corriere espresso secondo una logica imprenditoriale unitaria sotto il profilo economico e sostanziale, conduce a ritenere GLS Italy, per i penetranti poteri di direzione e coordinamento che le sono riconosciuti all'interno del Gruppo, responsabile del coinvolgimento di operatori abusivi per lo svolgimento dell'attività postale di distribuzione degli invii postali.

Con il citato atto di contestazione n. 1/17/DSP è stato, pertanto, avviato, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del d.lgs. n. 261/1999, nei confronti della Società, un procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi inerenti l'autorizzazione generale.

³ Gli operatori utilizzano per la consegna degli invii mezzi di trasporto di loro proprietà su cui appongono adesivi del marchio GLS forniti dalle società affiliate Sardegna Splendida Veloce e Sardegna Servizi Espressi.

3. Deduzioni difensive

GLS Italy ha inviato il 9 marzo 2017 una memoria difensiva che è stata successivamente illustrata nell'audizione svoltasi il 12 aprile 2017.

La posizione della Società si articola nei punti di seguito sintetizzati.

a) I servizi di corriere espresso

In via preliminare la Società contesta il presupposto del procedimento, ovvero che i fornitori di servizi di corriere espresso, in quanto fornitori di servizi postali, siano soggetti alla normativa di settore e debbano essere muniti dell'autorizzazione generale.

Al riguardo, la Parte richiama le ordinanze con cui il TAR Lazio ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea (di seguito, CGUE) al fine di accertare la compatibilità con il diritto europeo della normativa di recepimento delle direttive postali (d. lgs. n. 261/1999), nonché del citato "Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali" (delibera n. 129/15/CONS), nella parte in cui includono i servizi di corriere espresso tra i servizi postali.

Secondo la Società, in pendenza della suddetta domanda pregiudiziale, l'Autorità avrebbe dovuto attenersi all'obbligo di *stand still* sancito dall'art. 4, §3 del Trattato UE, astenendosi dall'adottare provvedimenti che ipoteticamente potrebbero essere in contrasto con il diritto dell'Unione europea e, in particolare, provvedimenti sanzionatori.

Non ritiene, infine, la Società che la recente sentenza della CGUE del 16/11/16 nella causa C-2/15 si esprima sulla compatibilità con il diritto UE di una normativa nazionale che includa nell'ambito del settore postale anche i servizi di corriere espresso.

b) Il ruolo di GLS Italy nell'ambito del Gruppo GLS

La Società fa rinvio alle memorie difensive e alla documentazione prodotte nell'ambito del procedimento sanzionatorio avviato con contestazione n. 13/16⁴, negando la sussistenza in capo ad essa di un potere di direzione e coordinamento del Gruppo GLS e la riconducibilità ad essa di responsabilità per violazioni poste in essere dalle società affiliate o da soggetti terzi non affiliati.

Con riguardo specifico alle violazioni relative a terzi non affiliati la Società afferma di essere totalmente estranea al rapporto intercorrente tra le società proprie affiliate e i terzi non affiliati a cui vengono affidate le attività di ritiro e consegna degli invii. Tale circostanza sarebbe, ad avviso della Parte, dimostrata dalle fatture acquisite

⁴ Il citato procedimento si è concluso con l'adozione della delibera n. 58/17/CONS, nelle cui premesse sono riportate sia la posizione difensiva di GLS Italy, sia le relative valutazioni dell'Autorità.

dalla GdF, che sono emesse dai terzi non affiliati nei confronti di Sardegna Splendida Veloce e non di GLS Italy.

Nella memoria si evidenzia, poi, l'inesistenza di una norma che imponga al *franchisor* un obbligo di controllo e vigilanza sul possesso dell'autorizzazione generale da parte dei *franchisee*.

Infine, la Società fa presente che l'Autorità avrebbe dovuto contestare la violazione degli obblighi inerenti l'autorizzazione generale direttamente ai soggetti privi di titolo abilitativo.

c) Il sistema di tracciatura degli invii

La Società fa presente che la rete informatica utilizzata dal Gruppo è funzionale alla gestione delle spedizioni e fa parte del *know-how* dato in licenza alle società affiliate. La rete informatica è gestita da GLS Italy e le società affiliate hanno accesso ad essa tramite un *server* per poter inserire le spedizioni in partenza dalla propria area di competenza e conoscere le spedizioni dirette presso la stessa. La rete informatica contiene tutte le informazioni operative sulle spedizioni, relative a mittente, destinatario, stato della spedizione (presso centro di smistamento, in consegna, consegnata), prova di consegna. Essa rappresenta "*il cuore del franchising GLS che, per poter esistere, presuppone necessariamente la possibilità di una lettura complessiva delle spedizioni*", ma non attribuisce a GLS Italy la capacità di esercitare una direzione unitaria del *network* di imprese né un potere di ingerenza e decisione.

4. Risultanze istruttorie e valutazioni dell'Autorità

In esito al procedimento sanzionatorio avviato con l'atto di contestazione n. 2/17/DSP, con riguardo alle argomentazioni svolte in sede difensiva da GLS Italy, sopra riportate in forma sintetica, si rappresenta quanto segue.

a) I servizi di corriere espresso

Il Libro Verde sullo sviluppo del mercato unico dei servizi postali⁵ chiarisce che il servizio di corriere espresso non si differenzia dal servizio postale di base né per il contenuto o il peso degli invii, né necessariamente per una maggiore rapidità, ma per un valore aggiunto consistente in una o più prestazioni addizionali.

I servizi di corriere espresso includono le fasi di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali e, dunque, rientrano nella definizione di "servizi postali" di cui all'art. 1, comma 2, *lett. a)* del d.lgs. n. 261/1999, che ripropone in maniera letterale la corrispondente previsione definitoria contenuta nella direttiva postale.

⁵ Risoluzione del Parlamento europeo del 22 gennaio 1993.

Nel “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*” (delibera n. 129/15/CONS) espressamente si distinguono dal servizio postale universale quei servizi che, pur essendo a quest’ultimo riconducibili, si caratterizzano per la presenza di ulteriori prestazioni di natura supplementare, quali la consegna nelle mani del destinatario, la garanzia di recapito ad una determinata ora, il ritiro a domicilio, la conferma dell’avvenuta consegna, la possibilità di cambio di indirizzo e il tracciamento elettronico (art. 1, comma 1, *lett. i*). I servizi di corriere espresso comunemente prevedono l’erogazione di tali prestazioni supplementari.

Fatte queste premesse, con riguardo all’asserito contrasto delle richiamate disposizioni con la Direttiva 97/67/CE, si osserva quanto segue.

Sotto il profilo sostanziale, la giurisprudenza sovranazionale ritiene pacificamente che i corrieri espresso rientrino nel servizio postale e quindi nell’ambito di applicazione della Direttiva postale. Per quanto la Parte sostenga il contrario, non può non essere considerata decisiva in tal senso la recente pronuncia della CGUE (V sezione) nella causa C-2/15, in cui la Corte ha ritenuto conforme al diritto europeo l’imposizione dell’obbligo di contribuire al finanziamento dell’autorità nazionale di regolamentazione a carico di tutti i fornitori del settore postale, incluse le imprese che erogano servizi di corriere espresso. Ed infatti la Corte si è pronunciata su una domanda pregiudiziale (relativa all’interpretazione dell’art. 9 della direttiva 97/67/CE) sollevata nell’ambito di un giudizio in cui era parte proprio un corriere espresso (DHL Express) che sosteneva di non essere un operatore postale e, conseguentemente, di non essere tenuto al pagamento del suddetto contributo.

Sempre in ambito europeo, va poi richiamata la recente proposta di regolamento sui servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi adottato dalla Commissione europea il 25 maggio 2016⁶. Come si legge nelle premesse della proposta, lo scopo del regolamento è quello di contribuire allo sviluppo del commercio elettronico (in tale ambito è ben noto il ruolo svolto proprio dai corrieri espresso) assicurando per i servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi una maggiore trasparenza tariffaria e una più efficace sorveglianza regolamentare.

In quest’ottica, la proposta si propone di integrare le disposizioni della direttiva 97/67/CE per potenziare il processo di armonizzare della regolazione postale, sul presupposto, evidentemente, che i servizi di consegna pacchi rientrino pienamente nel settore postale e quindi nell’ambito applicativo della direttiva.

Di qui l’assenza nella proposta di regolamento di qualsiasi riferimento alla minuziosa, sottile e presunta differenziazione tra pacchi semplici e pacchi postali per la loro riconduzione entro o al di fuori del perimetro dei servizi postali. Nel testo si adotta, piuttosto, una definizione, per così dire, omnicomprensiva dei servizi di consegna dei pacchi, basata sull’inclusione di almeno una delle fasi delle attività postali di raccolta,

⁶ Il testo del regolamento è consultabile al seguente *link*: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52016PC0285>.

smistamento, trasporto o distribuzione di invii diversi dalla corrispondenza e di peso non superiore a 31,5 kg (fa eccezione l'attività di "solo trasporto" che, se non è svolta insieme ad una delle altre fasi, non è considerata attività postale).

Che i servizi di corriere espresso rientrino, a pieno titolo, nel servizio postale è un assunto consolidato non solo nella giurisprudenza europea ma anche nella giurisprudenza dei singoli Stati membri. A tal proposito, a titolo esemplificativo, si ricorda una vicenda sottesa al contenzioso C-148/10, in cui il giudice del rinvio (Corte d'appello di Bruxelles) ritenne superfluo sottoporre alla Corte di Giustizia la questione sollevata dall'operatore Express Line, il quale sosteneva che i servizi di corriere espresso non fossero qualificabili come servizi postali, ma come servizi di trasporto e logistici con valore aggiunto rivolti alle imprese.

Anche la giurisprudenza nazionale ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione, sostenendo espressamente l'inclusione dell'attività di corriere espresso nell'ambito dei servizi postali (T.A.R. Firenze, sez. I, 10/02/2017, n. 211).

Sotto il profilo procedurale, è evidente, poi, come il rinvio pregiudiziale alla CGUE disposto dal TAR (nell'ambito del giudizio sulla delibera n. 129/15/CONS) non incida sull'esecutività delle prescrizioni in tema di obblighi informativi a carico dei fornitori di servizi postali. Pertanto, diversamente da quanto sostiene la Parte, la pendenza della questione pregiudiziale non avrebbe potuto giustificare la rinuncia da parte dell'Autorità all'esercizio della funzione sanzionatoria, attraverso il mancato avvio del procedimento in esame, la sua sospensione o archiviazione.

Peraltro, il richiamo all'obbligo di *stand still* e al principio di leale collaborazione sancito dall'art. 4, § 3 del Trattato UE appare, nel caso di specie, del tutto improprio, se si considera che il giudice *a quo*, nel sollevare la questione pregiudiziale, non ha ritenuto di adottare alcuna misura cautelare per sospendere temporaneamente l'applicazione dell'atto interno potenzialmente contrario al diritto UE, né ha evidenziato, nella propria decisione, alcuna circostanza di diritto o di fatto che comprovasse la sussistenza dei requisiti dell'urgenza e del rischio necessari affinché il rinvio alla CGUE seguisse il procedimento accelerato (in luogo di quello ordinario).

Più in generale, poi, si osserva che, nell'ambito della normativa e della prassi dell'UE, le fattispecie in cui trova applicazione l'obbligo di *stand still* sono ben diverse da quella in esame.

Sussiste certamente un obbligo di *stand still* in materia di aiuti di Stato, ma il fondamento dell'obbligo si rinviene non già nel principio di leale collaborazione bensì in precisi dati normativi: dal combinato disposto dell'art. 108, n. 3 TFUE e degli artt. 2 e 3 del Regolamento n. 659/1999, infatti, si evince che al progetto di concessione o modifica dell'aiuto non possa essere data esecuzione (cd. clausola di *stand still*) prima che la Commissione abbia svolto le proprie valutazioni e reso, in maniera tacita o espressa, il proprio assenso.

La giurisprudenza, poi, ravvisa un dovere di *stand still* (quale corollario del principio di leale collaborazione), in capo al legislatore nazionale durante il periodo intercorrente tra la pubblicazione della direttiva nella GUUE e il termine assegnato per il suo recepimento: fino alla scadenza del termine di attuazione della direttiva, il legislatore deve evitare qualsiasi forma di interpretazione o di applicazione del diritto nazionale che possa compromettere il risultato voluto dalla direttiva.

b) Il ruolo di GLS Italy nell'ambito del Gruppo GLS

Già si è detto del ruolo ricoperto da GLS Italy nell'ambito del Gruppo GLS (vedi infra, paragrafo 1). La situazione di indipendenza che caratterizza le posizioni dell'affiliato e dell'affiliante nell'ambito del contratto di *franchising*, non esclude che in concreto - e, nel caso del *franchising* GLS, già in base alle previsioni del contratto - il soggetto affiliante eserciti poteri di direzione e coordinamento e, soprattutto, di ingerenza e di decisione sulle attività svolte dai singoli affiliati.

Tale ruolo di coordinamento e direzione è essenziale, peraltro, all'operatività del *network*, in quanto l'erogazione dei servizi richiede il concorso delle diverse imprese, ciascuna delle quali partecipa attraverso la gestione di singole fasi della catena produttiva. A titolo esemplificativo, alla spedizione di un invio postale da Roma a Milano, concorrono: i) l'affiliato a cui è affidata la competenza esclusiva per la città di Roma, che effettua la cd. raccolta; ii) la società GESC, che gestisce lo smistamento degli invii e le linee di collegamento tra i diversi punti del territorio; iii) l'affiliato competente nella zona di Milano, che si occuperà del recapito dell'invio all'indirizzo del destinatario.

Tale riparto di competenze è delineato nel contratto di affiliazione commerciale, nella parte in cui sono definiti i diritti di esclusiva e gli obblighi degli affilianti.

Questi ultimi, sia pure soggetti distinti sotto un profilo meramente formale, tuttavia, da un punto di vista economico e sostanziale, agiscono nell'ambito di una logica imprenditoriale unitaria.

L'unitarietà del gruppo e il ruolo di indirizzo e coordinamento GLS si basano non solo sui rapporti di affiliazione commerciale, ma anche sulla comune partecipazione al consorzio GESC. GLS Italy non è solo l'affiliante, ma anche l'azionista di maggioranza del consorzio che riunisce tutte le società del Gruppo. In tale posizione, attraverso un flusso costante di istruzioni e indirizzi impartiti ai propri affiliati, la Società incide in modo determinante sulle loro scelte strategiche ed operative, di carattere finanziario, industriale e commerciale, scelte che dovrebbero essere proprie di ciascun soggetto non solo formalmente ma anche sostanzialmente indipendente.

A ciò si aggiungono penetranti poteri di controllo, con facoltà di verifiche dirette in qualsiasi momento non solo da remoto, attraverso gli strumenti informatici, ma anche in loco, ivi inclusa la diretta acquisizione della documentazione contabile.

Né può darsi rilevanza alla circostanza che, secondo quanto asserito dalla Parte, gli affiliati sarebbero autonomi nella fissazione dei prezzi finali all'utenza. Deve infatti considerarsi, al riguardo, che la base comune per la definizione del prezzo *retail* è data dalle compensazioni tra gli affiliati per il trasporto e la consegna degli invii nelle diverse zone del territorio nazionale. Sia per il trasporto degli invii, sia per la consegna degli stessi ciascun affiliato è obbligato, infatti, da contratto, a rivolgersi, rispettivamente, a GESC e agli altri affiliati di volta in volta competenti nella zona di destinazione degli invii. Tali compensazioni tra le società del *network*, che evidentemente vincolano in maniera determinante ciascun affiliato nella determinazione del prezzo finale all'utente, sono fissate dai regolamenti consortili di GESC, di cui GLS Italy è azionista di maggioranza.

Non si vede, quindi, come si possa sostenere l'assenza di determinazioni di GLS al riguardo.

È evidente, dunque, come nella sostanza non si possa parlare di autonomia dei singoli affiliati nella fissazione del prezzo finale. Essi hanno, al più, un ridotto margine di discrezionalità che può considerarsi circoscritto, dato il livello di competitività del mercato dei corrieri espresso, all'applicazione di sconti a volume a favore dei clienti con maggiore capacità di domanda.

Il materiale istruttorio raccolto dall'Autorità ha evidenziato non la presenza di singoli operatori abusivi, ciascuno operante autonomamente per proprio conto, ma la presenza di una rete di imprese – sulle quali GLS Italy esercita penetranti poteri di coordinamento e la direzione – nell'ambito della quale opera un notevole numero di operatori abusivi (circa 130).

Si tratta del medesimo schema organizzativo che è stato accertato in altro procedimento sanzionatorio nei confronti della medesima società e che ha portato all'adozione della già citata delibera n. 58/17/CONS.

Non si tratta, dunque, di casi isolati aventi una rilevanza autonoma, ma di un fenomeno complessivo, dal momento che i singoli operatori abusivi, pur essendo soggetti indipendenti sul piano giuridico, concorrono all'erogazione di un servizio che è unitariamente identificato dal medesimo marchio. Oltre all'unitarietà del marchio, proprio sul piano operativo, come già rappresentato, le singole spedizioni di invii postali non sono gestite da un unico operatore autonomamente, ma da una pluralità di operatori appartenenti al gruppo GLS, ciascuno dei quali concorre all'erogazione del servizio attraverso lo svolgimento di una delle distinte fasi in cui si articola il processo produttivo (raccolta, smistamento, trasporto e consegna).

Si consideri, ad esempio, un invio spedito da Roma e diretto a Cagliari. L'utente si rivolge all'affiliato GLS competente per la zona di Roma, che è una società regolarmente abilitata. Tuttavia, il suo invio sarà recapitato al destinatario da un'altra società del gruppo GLS, competente nella zona di Cagliari, che opera abusivamente

senza essere munita del necessario titolo abilitativo, ovvero che affida le attività di recapito degli invii destinati alla zona di propria competenza ad operatori abusivi.

Ne deriva che, la presenza nel *network* di un'impresa abusiva compromette la regolarità complessiva dei servizi offerti dal gruppo, non solo dell'attività svolta dal singolo operatore privo di titolo abilitativo.

L'oggetto del procedimento sanzionatorio, pertanto, diversamente da quanto sostenuto dalla Parte (secondo la quale l'Autorità avrebbe dovuto contestare la violazione ai singoli operatori abusivi), non poteva che essere riferito all'operatività del gruppo nel suo complesso, operatività che, inequivocabilmente, fa capo all'affiliante GLS Italy, che dirige e coordina il *network* di imprese.

La condotta volativa rilevante, dunque, è data dalla circostanza che GLS Italy non ha evitato il coinvolgimento nel *network* di operatori abusivi, con la conseguenza che gli utenti GLS non sono garantiti nella fornitura di un servizio postale in regola con la normativa postale. E ciò nonostante nella Carta dei servizi (al paragrafo n. 4), si informi la clientela GLS che *“I servizi offerti rientrano nella normativa dei servizi postali di cui al D. Lgvo 22 luglio 1999, n.261, come modificato dal D. Lgvo 31 marzo 2011, n. 58. A tal fine, GLS Italy S.p.A. è titolare di autorizzazione generale per servizi postali n. AUG/000361/2000, così come lo sono le società facenti parte del network GLS”* (enfasi aggiunta).

Si sottolinea, in merito, la rilevanza dei contenuti della Carta di servizi, documento di garanzia per gli utenti, preordinato alla fondamentale funzione di trasparenza, veridicità e comprensibilità delle informazioni rese al pubblico (art. 2, comma 3 della “Direttiva generale per l'adozione da parte dei fornitori di servizi postali”), le cui disposizioni, in virtù dell'obbligo di richiamo nelle condizioni generali di contratto (art. 2, comma 4, *lett. a*), sono direttamente vincolanti nei rapporti tra il fornitore del servizio e l'utente.

Un operatore che decida di operare sul mercato dei servizi postali attraverso la formula del *franchising*, non può attuare tale modello organizzativo coinvolgendo operatori abusivi (nel caso in esame, oltre 130 soggetti abusivi), perché questo comporta una violazione degli obblighi inerenti l'autorizzazione generale.

In quest'ottica appare del tutto pretestuosa l'argomentazione difensiva secondo cui non esisterebbe alcuna norma che imponga al *franchisor* un obbligo di controllo e vigilanza sul possesso dell'autorizzazione generale da parte dei *franchisee*.

Con riguardo, poi, al coinvolgimento nel *network* di terzi non affiliati per lo svolgimento delle attività di ritiro e di consegna degli invii postali presso i mittenti ed i destinatari, deve sottolinearsi, in via preliminare, come tali attività rappresentino, tra le diverse fasi in cui si articola l'erogazione del servizio postale, quelle più rilevanti e delicate, in quanto, attraverso il contatto diretto con gli utenti, vengono in rilievo alcune delle fondamentali “esigenze essenziali” tutelate dalla normativa in materia postale, quali la riservatezza della corrispondenza, la protezione dei dati personali, la

riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate, nonché la tutela della vita privata (art. 1, comma 2, lett. u) del d. lgs. n. 261/1999)⁷.

La pretesa estraneità della Società a tale fenomeno di esternalizzazione - basata su un aspetto meramente formale, quale la mancanza di un legame contrattuale diretto tra la Società e gli operatori abusivi (ovvero il fatto che le fatture relative ai servizi prestati da questi ultimi siano emesse nei confronti delle società affiliate e non dell'affiliante GLS Italy) – non appare condivisibile, dal momento che il coinvolgimento di operatori terzi non affiliati non solo è espressamente previsto e disciplinato dal contratto di affiliazione, ma rappresenta, di fatto, una modalità organizzativa e operativa di gestione degli invii largamente utilizzata all'interno del Gruppo.

Sotto il primo profilo, si rileva che il contratto di *franchising* espressamente consente ai Licenziatari GLS di accettare o affidare spedizioni ad altri “*distributori*”, non affiliati GLS, a condizione che gli operatori terzi svolgano soltanto uno dei tre segmenti (“*ritiro*”, “*trasporto*”, “*consegna*”) in cui si articola l'attività di competenza delle società affiliate. Inoltre, la possibilità per gli affiliati di avvalersi di un vettore terzo è espressamente prevista per l'effettuazione delle consegne in località disagiate; in tal caso si richiede, peraltro, una previa comunicazione scritta da parte dell'affiliato a GLS Italy, nonché un'espressa accettazione scritta da parte di quest'ultima.

Sotto il secondo profilo si osserva che, da quanto risulta agli atti, circa la metà degli affiliati GLS affidano ad operatori terzi non affiliati il ritiro e la consegna degli invii all'interno della propria di zona competenza. Il numero complessivo di operatori terzi coinvolti nella rete GLS è di oltre 150: sono, dunque, ben più numerosi (circa il triplo) rispetto alle società affiliate.

Alla luce di tali evidenze, deve ritenersi che GLS Italy - per il suo ruolo di direzione unitaria del Gruppo, e in virtù degli ampi poteri di controllo sulla qualità ed omogeneità del servizio erogato - nel prevedere l'esternalizzazione delle fasi di ritiro e consegna degli invii avrebbe dovuto responsabilmente, non solo impartire direttive specifiche, ma vigilare efficacemente e in concreto affinché i propri affiliati si rivolgessero a soggetti affidabili e regolarmente abilitati ad operare nel mercato dei servizi postali. Tanto più che nella Carta dei servizi, come si è detto, si dichiara agli utenti che tutte le società del *network* sono in possesso di autorizzazione generale.

Invece, da quanto risulta agli atti, nella documentazione contrattuale che regola l'attività della rete di imprese soggette alla direzione unitaria di GLS Italy non è mai richiamata la necessità per gli affiliati, nei casi ammessi di affidamento delle spedizioni a soggetti terzi, di rivolgersi ad operatori in possesso di titolo abilitativo. GLS Italy fa

⁷ Peraltro, anche altre sono le esigenze essenziali che vengono pregiudicate dal coinvolgimento di operatori abusivi, si pensi, ad esempio, alla sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose, o il rispetto delle condizioni di lavoro e dei sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge.

un accenno a tale necessità soltanto in due comunicazioni indirizzate agli affiliati, una del 22 dicembre 2015⁸ e una del 6 dicembre 2016⁹.

È un fatto che la scarsa attenzione dimostrata da GLS Italy alla regolarità dell'esternalizzazione operata dalle proprie affiliate abbia portato al coinvolgimento nella fornitura del servizio di un notevole numero di operatori privi di titolo abilitativo.

Infatti, la stragrande maggioranza dei terzi non affiliati coinvolti nel network GLS sono operatori abusivi: 129 su 155, inclusi gli 8 abusivi menzionati nelle premesse del presente provvedimento, operanti nell'ambito della zona di competenza affidata alle società affiliate Sardegna Splendida Veloce e Sardegna Servizi Espressi.

c) Il sistema di tracciatura degli invii

L'utilizzo di un sistema di tracciatura unico degli invii postali a marchio GLS da parte di tutte le società affiliate dimostra l'unitarietà del gruppo e l'esigenza di una direzione e un controllo unitario. Senza tale sistema di tracciatura sarebbe impossibile, infatti, dal punto di vista operativo, gestire l'attività di corriere espresso attraverso l'apporto distinto, ma strettamente correlato, dei diversi soggetti che concorrono all'erogazione del servizio, la cui indipendenza e autonomia è, come si è visto, soltanto formale. Peraltro, l'utilizzo di un sistema di tracciatura degli invii caratterizza l'operatività di tutti gli operatori postali, non soltanto quelli che operano attraverso la formula del *franchising*, in quanto rappresenta, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, l'elemento aggregante delle diverse fasi in cui si articola la catena del servizio, nonché l'elemento di raccordo tra le distinte unità aziendali preposte a tali fasi, siano esse soggetti giuridici distinti (come nel caso del *franchising*) o articolazioni funzionalmente distinte di una stessa impresa.

RITENUTO che, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento sanzionatorio, per le motivazioni sopra espresse, risulta accertata la violazione da parte di GLS Italy dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali", per aver fornito servizi postali, tramite le società proprie affiliate Sardegna Splendida Veloce e Sardegna Servizi Espressi, avvalendosi dei seguenti operatori terzi non muniti di autorizzazione generale, a cui veniva affidata la fase di distribuzione degli invii:

- Emmedi di Marongiu D. (partita IVA 03041410923),
- Autotrasporti C.G.S. s.r.l. (partita IVA 03596449929),
- Trasporti L.E.M.M. di [omissis] & co. s.a.s. (partita IVA 03204030922),

⁸ Nella nota citata GLS Italy si limita a comunicare che l'Autorità "sta effettuando ispezioni anche presso le società che effettuano il servizio di distribuzione, poiché, in quanto svolgenti attività ai sensi della delibera n. 129/15/CONS, devono anche esse essere necessariamente munite di autorizzazione generale per il settore postale".

⁹ Nella nota citata GLS Italy invita gli affiliati a verificare che i loro fornitori siano in possesso di titolo abilitativo e, in mancanza, di fare in modo che i titoli siano conseguiti.

- F.G.V. Autotrasportatori s.r.l. (partita IVA 03596440929),
- Cara Trasporti ditta individuale (partita IVA 02555780929),
- N.Y. Nuova Yros società cooperativa. (partita IVA 03437910924),
- Autotrasporti [omissis] (partita IVA 02481480925),
- Spazzola Express s.n.c. (partita IVA 0296100920);

CONSIDERATO che, per la mancata titolarità del titolo abilitativo in capo alle suindicate imprese, possa applicarsi il cumulo giuridico, in considerazione della circostanza che esse operano nell'ambito di una stessa zona di esclusiva del marchio GLS, ragion per cui deve considerarsi una condotta omissiva unica sul piano materiale, ricollegabile al mancato controllo da parte di GLS Italy sulla regolare esecuzione di uno stesso rapporto di affiliazione commerciale (in cui la società Sardegna Servizi Espressi è di fatto subentrata alla società Sardegna Splendida Veloce);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del d. lgs. n. 261/1999, *“chiunque violi gli obblighi inerenti all'autorizzazione generale è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da cinque mila euro a centomila euro”*;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della determinazione della sanzione ai sensi dell'art.11 della legge n. 689/1981 e delle linee guida di cui alla citata delibera n. 265/15/CONS:

A) Gravità della violazione

Con riferimento alla gravità della violazione, si rileva che la disciplina dei titoli abilitativi, nell'ambito del quadro regolamentare europeo e nazionale, è preordinata alla necessità di garantire che i servizi postali, quali servizi di interesse economico generale, siano svolti in conformità alle esigenze essenziali degli utenti. Per il soddisfacimento di tali esigenze risultano particolarmente rilevanti le attività in cui c'è un contatto diretto con gli utenti, quali il ritiro degli invii presso i clienti (mittenti) e la consegna degli invii ai destinatari. L'esternalizzazione operata nell'ambito del gruppo GLS, secondo il modello prefigurato nel contratto di *franchising*, in mancanza di adeguate e tempestive azioni di coordinamento e vigilanza da parte della società capogruppo, ha portato al coinvolgimento di un numero considerevole di operatori abusivi ai quali sono affidate principalmente le suddette attività, con conseguente pregiudizio dell'affidamento sull'affidabilità e correttezza professionale dei fornitori del servizio ingenerato negli utenti dall'utilizzo del marchio GLS.

Sempre sotto il profilo della gravità, deve considerarsi che la violazione accertata riguarda il coinvolgimento nella fornitura dei servizi GLS di n. 8 imprese abusive operanti nell'ambito della zona di competenza affidata in esclusiva prima alla società affiliata Sardegna Splendida Veloce e poi - a far data dal 1° agosto 2016 - alla società Sardegna Servizi Espressi.

B) Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Con riferimento all'opera svolta dall'agente, si rileva che la Società, nell'ambito del procedimento sanzionatorio in esame, non ha intrapreso alcuna iniziativa specifica volta a eliminare o attenuare le conseguenze della violazione contestata.

C) Personalità dell'agente

Con riferimento alla personalità dell'agente, deve osservarsi che GLS Italy vanta un'esperienza trentennale in Italia nel settore dei servizi di corriere espresso ed è la società attraverso cui General Logistics System BV (appartenente al Royal Mail Group e presente in 36 Paesi europei) fornisce servizi di corriere espresso in Italia. Si tratta, quindi, di un soggetto dotato di elevata qualificazione professionale, sicuramente in grado di valutare la rilevanza gli obblighi prescritti dalla normativa di settore nonché dotato di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo vigente.

D) Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, l'analisi del conto economico relativo al bilancio di esercizio al 31 marzo 2016, estratto dalla banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, evidenzia ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A1 del conto economico) pari a euro 79.938.196,00 (settantanovemilioninovecentotrentottomilacentonovantasei/00);

RITENUTO di dovere determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione accertata nella misura di euro 40.000,00 (quarantamila/00), ritenendola sufficientemente afflittiva in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

la violazione da parte della società GLS Italy, con sede in San Giuliano Milanese (MI), Via Basento n. 19, degli obblighi inerenti all'autorizzazione generale per la fattispecie sopra descritta;

ORDINA

alla società GLS Italy, con sede in San Giuliano Milanese (MI), Via Basento n. 19, di pagare la somma di euro 40.000,00 (quarantamila/00) quale sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione accertata;

DIFFIDA

ai sensi dell'art. 21, comma 7-ter, del d.lgs. 261/1999, la società GLS Italy dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione degli obblighi inerenti all'autorizzazione generale;

INGIUNGE

alla società GLS Italy, con sede in San Giuliano Milanese (MI), Via Basento n. 19, di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 246/17/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 246/17/CONS*”.

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, lett. b), del decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell’articolo 119 del medesimo decreto legislativo, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alla Parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 27 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecci